

NUOVE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19

AGGIORNAMENTO NORME
COVID-19
8 gennaio 2022

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2021

"Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali."

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2021

"Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022

"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore."

Indice

- Disposizioni sulla durata e l'utilizzo del Green Pass
- Green Pass Rafforzato sul luogo di lavoro
- Altri ambiti di applicazione del Green Pass Rafforzato
- Obbligo vaccinale e sanzioni
- Dispositivi di protezione
- Eventi, feste e discoteche
- Accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
- Ingressi dall'estero
- Quarantene
- Smartworking
- Scuole
- Ulteriori misure

Disposizioni sulla durata e l'utilizzo del Green Pass

- Dal 1° febbraio 2022, la durata del Green Pass è ridotta da 9 a 6 mesi
- Con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi
- Estensione dell'obbligo di Green Pass
 - ai corsi di formazione privati svolti in presenza
 - servizi alla persona
 - pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari
 - attività commerciali, ad eccezione di quelle essenziali, individuate con atto secondario.

Green Pass Rafforzato sul luogo di lavoro/ 1

Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno essere in possesso di Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto della disposizione. I lavoratori privi di Green Pass Rafforzato sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione. I giorni di assenza ingiustificata non sono retribuiti.

Green Pass Rafforzato sul luogo di lavoro/ 2

La sanzione amministrativa per aver consentito l'accesso al luogo di lavoro al personale non in possesso di Green Pass Rafforzato è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500.

La sanzione è irrogata dal prefetto.

Altri ambiti di applicazione del Green Pass Rafforzato / 1

Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno essere in possesso di Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o avvenuta guarigione l'accesso alle seguenti attività:

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive

Altri ambiti di applicazione del Green Pass Rafforzato / 2

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o avvenuta guarigione l'accesso alle seguenti attività:

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- centri termali (salvo che per gli accessi necessari a fini medico-terapeutici), parchi tematici e di divertimento
- centri culturali, centri sociali e ricreativi. Sono esclusi i centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione
- consumo al banco nelle attività di ristorazione

Altri ambiti di applicazione del Green Pass Rafforzato / 3

Il decreto-legge del 29 dicembre 2021 amplia inoltre l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive e servizi di ristorazione all'aperto;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Altri ambiti di applicazione del Green Pass Rafforzato / 4

E alle seguenti attività:

- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto (il precedente decreto includeva solamente le attività al chiuso);
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto (il precedente decreto includeva solamente le attività al chiuso).

L'obbligo vige dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Obbligo vaccinale e sanzioni /1

- Introduzione dell'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni d'età, dall'8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022
- Estensione dell'obbligo vaccinale al personale universitario, degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Obbligo vaccinale e sanzioni /2

Si applica una sanzione amministrativa di 100 euro ai seguenti casi:

- persone che non hanno iniziato e concluso il ciclo vaccinale primario entro il 1 febbraio 2022
- persone che non hanno effettuato la dose di richiamo (terza dose) entro i termini di validità del Green Pass

La sanzione è irrogata dal Ministero della salute tramite l'Agenzia delle Entrate. Si provvede alla sanzione attraverso una verifica dei dati del Sistema Tessera Sanitaria. L'Agenzia Sanitaria Locale deve confermare i casi di insussistenza dell'obbligo vaccinale

Dispositivi di protezione

- Sarà obbligatoria la mascherina all'aperto, anche in zona bianca, fino al 31 gennaio 2022
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà obbligatoria la mascherina FFP2 per spettacoli al chiuso e all'aperto, teatri, concerti, cinema, locali di intrattenimento, eventi sportivi al chiuso e all'aperto. In questi stessi luoghi, eccetto per i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso
- Sarà obbligatoria la mascherina FFP2 anche sul trasporto pubblico locale

Eventi, feste e discoteche

Dal 1° febbraio 2022, sarà obbligatorio effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare, da esibire unitamente al Green Pass Rafforzato, per l'accesso a sale da ballo e discoteche

Accesso alle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

L'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di:

- una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario
- certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare

Ingressi dall'estero

Saranno effettuati test antigenici o molecolari dei viaggiatori in ingresso nel territorio nazionale, anche a campione. I controlli saranno effettuati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della Salute.

In caso di esito positivo del test, al viaggiatore è imposto un isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni con comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Quarantene / 1

Il decreto-legge del 29 dicembre 2021 prevede nuove misure per le quarantene.

La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, purché il contatto sia avvenuto:

- nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario
- nei 120 giorni dalla guarigione
- dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Quarantene / 2

Ai soggetti entrati in contatto con un soggetto positivo accertato è fatto obbligo:

- di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso;
- solo qualora sintomatici, di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultimo contatto con la persona positiva.

Quarantene / 3

La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza descritta nella slide precedente è condizionata al conseguimento di un esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

Nel caso di test effettuati presso centri privati, la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Il referto può essere trasmesso con modalità anche elettroniche.

Smartworking

Adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile nelle prossime settimane.

Scuola / 1

Potenziamento delle misure per l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole, con risorse messe a disposizione dal Ministero della Difesa.

Nuove regole per la gestione dei casi di positività:

- Scuole dell'infanzia: con 1 caso di positività sospensione delle attività dieci giorni
- Scuola primaria:
 - con 1 caso di positività attivazione della sorveglianza con testing
 - con 2 o più casi di positività didattica a distanza per la classe in cui si verificano i casi per 10 giorni

Scuola / 2

- Scuola secondaria di I e II grado:
 - con 1 caso di positività attivazione dell'auto-sorveglianza e obbligo di mascherine FFP2 in aula
 - con 2 casi di positività, per gli alunni con ciclo vaccinale completo è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Per gli alunni che non hanno completato il ciclo vaccinale è prevista la didattica digitale integrata
 - con 3 o più casi di positività didattica a distanza per la classe in cui si verificano i casi per 10 giorni

Ulteriori misure

- Prorogata per tutto il 2022 la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, precedentemente prevista solamente per l'anno 2021
- Il decreto-legge del 29 dicembre 2021 prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Grazie per l'attenzione

RENOVATIO
LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS · GOVERNMENT RELATIONS

www.renovatiolab.it

 **consumerismo**[®]

www.associazione.consumerismo.it